

Protocollo d'Intesa
tra M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale
e Ordine Regionale degli Psicologi del Lazio

Visto

l'art.21 della L.15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;

visto

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;

visto

il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, con il quale sono stati istituiti gli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale;

vista

la L. 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'istituzione del fondo di arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;

vista

la Legge 18 febbraio 1989, n° 56, istitutiva dell'Ordinamento della professione di psicologo che all'art. 1 conferisce alla professione di psicologo la prerogativa "dell'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprendendo altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito";

visto

il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

considerato

che la citata legge 56/89 attribuisce ai Consigli Regionali dell'Ordine degli Psicologi la competenza dell'esercizio della vigilanza sulla corretta etica delle

prassi professionali sulla base del codice deontologico vigente;

visto

il Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 09/02/01;

viste

le norme, inerenti l'intervento psicologico nelle scuole, in particolare la Legge 104/92 sull'inserimento degli alunni handicappati; la Legge 285/97 concernente le disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; la Legge 328/2000 su prevenzione e disagio;

valutata

l'opportunità di valorizzare e consolidare il patrimonio di conoscenze e di pratiche interistituzionali derivate da un rapporto di collaborazione tra il Sistema scolastico e i Servizi di psicologia offerti da equipe a convenzione, da liberi professionisti, dalle associazioni e/o da studi di psicologia, dalle Aziende Sanitarie Locali, da ricercatori e docenti universitari, nonché da risorse interne alla scuola, quali i docenti con funzioni psicopedagogiche;

considerata

risorsa agli interventi di consulenza psicologica, a supporto della mission della scuola dell'autonomia, soprattutto se inquadrati in una logica integrativa e di servizio;

attesa

altresì, la necessità di consolidare e accrescere la collaborazione tra scuola e servizi psicologici per rispondere in modo mirato alla domanda dell'utenza;

considerata

l'importanza di perseguire obiettivi quali il diritto allo studio, la riduzione della dispersione scolastica, la prevenzione del disagio nei giovani, l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento; la formazione del personale; la qualità dell'organizzazione scolastica e della collaborazione delle famiglie;

premesso che

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, quale nodo propositivo ed interconnettivo all'interno del sistema di istruzione e formazione regionale, ha, tra i propri compiti istituzionali, la promozione e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nella progettazione e realizzazione di interventi educativi mirati allo sviluppo della persona e nell'attuazione dei processi innovativi e di riforma in atto; l'arricchimento e l'aggiornamento della professionalità del personale della scuola; la vigilanza

sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati.

L'Ordine regionale degli Psicologi del Lazio, nel riconoscere il ruolo fondamentale dei docenti, attori principali del processo educativo, sostiene la qualità degli interventi psicologici rivolti alle scuole; promuove la formazione continua dei propri iscritti; promuove la realizzazione di ricerche e studi volti ad analizzare, monitorare e sviluppare i modelli e le culture professionali che sostanziano la capacità di servizio degli psicologi a favore del sistema scolastico, anche attraverso un rapporto di collaborazione con le Università; vigila istituzionalmente sulla corretta osservazione del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ordine Regionale degli Psicologi del Lazio, firmatari del presente Protocollo, individuano e concordano, all'interno delle norme citate in premessa, strategie di azione per una proficua collaborazione, in ordine alla domanda ed all'offerta di servizio psicologico nelle scuole, al fine di migliorare la qualità della vita nell'ambiente scolastico e promuovere interventi di sviluppo dell'organizzazione e di incremento delle competenze formative ed educative dei singoli.

Art. 2

Obiettivi

La Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ordine Regionale degli Psicologi del Lazio individuano nel presente Protocollo d'Intesa I seguenti obiettivi:

- elaborare un modello per analizzare i bisogni espressi dal sistema scuola in materia di servizi
psicologici e psicosociali e le tipologie di offerta in termini di prestazioni professionali, al fine di orientare positivamente i sistemi della scuola e della psicologia;
- individuare le priorità in materia di intervento psicologico nelle scuole, quali indicazioni che possono essere assunte dalle strutture professionali e dagli istituti scolastici;
- promuovere lo sviluppo e l'integrazione degli interventi di psicologia

scolastica nel sistema

scolastico dell'autonomia al fine di progettare un'offerta formativa di qualità per la crescita culturale e personale dei ragazzi e delle ragazze;

Art 3

Azioni previste

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2, sarà progettata un'attività di ricerca, attraverso la quale analizzare la tipologia, la quantità e la qualità dell'interazione tra sistema scolastico regionale e sistema professionale della psicologia.

L'attività di ricerca interverrà nelle seguenti aree:

A) Documentazione delle esperienze ed attività realizzate, nell'ambito della Psicologia scolastica regionale, predisponendo un archivio ragionato delle stesse.

B) Analisi e lettura:

- della tipologia delle risorse professionali interne ed esterne alla scuola, pubbliche e private, che offrono servizi di psicologia scolastica
- della domanda di Servizio di Psicologia richiesto dalla scuola, nonché dell'offerta e degli interventi effettuati in ambito scolastico.

C) Progettazione di azioni di informazione e di divulgazione di buone pratiche, di raccordo degli interventi e delle iniziative, anche in collaborazione con altre istituzioni.

D) Definizione di linee-guida che orientano nella richiesta e nell'erogazione di interventi di psicologia nelle scuole di ogni ordine e grado.

E) Costruzione di partenariati con le Università, gli Enti di ricerca, le Amministrazioni del territorio e le Associazioni, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalla presente intesa.

Art 4

Soggetti coinvolti

Un Gruppo di Lavoro, paritetico, denominato Osservatorio dei Servizi di Psicologia Scolastica delle scuole del Lazio e composto da:

- due rappresentanti della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

- due rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
- due Dirigenti Scolastici
- due rappresentanti delle Facoltà di Psicologia 1 e 2 dell'Università "La Sapienza" di Roma, previa acquisizione di disponibilità e designati dalle istituzioni di appartenenza.

Al fine di dare seguito all'attuazione del presente protocollo, il Gruppo avrà il compito di:

- predisporre la pianificazione delle attività con il dettaglio delle azioni, delle priorità, delle procedure, delle risorse umane e tecniche;
- individuare le strategie per la verifica in itinere dell'efficacia delle azioni intraprese;
- promuovere la diffusione dei temi e dei risultati connessi alle azioni messe in atto.

Il gruppo paritetico, stabilirà al suo interno le modalità organizzative, i ruoli e le responsabilità di ciascuno, per l'attuazione delle azioni previste dal presente protocollo, incluso il calendario degli incontri.

Ai rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio è assegnato il compito di curare le modalità organizzative del gruppo di lavoro.

Art. 5

Durata

Il presente protocollo ha la durata di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione salvo gli adattamenti, resi necessari da innovazioni di carattere normativo, che saranno concordati tra le parti firmatarie.

Il presente protocollo può essere, d'intesa tra le parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla sua scadenza.

Roma, 14 ottobre 2003

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Il Direttore Generale

Francesco de Sanctis

Consiglio Regionale degli Psicologi del Lazio

Il Presidente

Emanuele Morozzo della Rocca